Prot. 294_18/2/2026

Campionato a Squadre Maschile di Serie B/2 Gir. C **decisione 57/2025-26**

del 15/02/2026, giornata 3 di ritorno

ASD GRUPPO GIOVANILE SAN MICHELE/ASD TT OPEN HOUSE BRESCIA

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

nella seduta del 18/02/2026

1) Letto il referto di gara e la relativa integrazione redatta dal G.A. Roberto BASSANI;

2) preso atto che dalla lettura del referto si evince che i tesserati Francesco De Petra e Giuseppe Fusco della A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia (2529), in occasione dell'incontro sopra emarginato, hanno posto in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti;

3) il tesserato **Giuseppe Fusco**, non inserito nel referto di gara (e neanche menzionato nel modulo di presentazione squadre), ad incontro iniziato, si sedeva in panchina. Il GA rilevatane la presenza (non essendo tra gli atleti precedentemente identificati) lo invitava a lasciare la panchina non avendo titolo per la permanenza;

4) durante l'incontro l'atleta Silvestro Pasolini si recava in due distinte occasioni (fine primo set della I partita e fine primo set della IV partita) a prendere consigli dal Giuseppe Fusco; redarguito dal G.A. l'atleta Pasolini non si recava in altre occasioni dal Fusco;

5) alla fine della IV partita il tesserato Giuseppe Fusco scendeva dalla tribuna e andava in panchina a parlare con tutti i giocatori della ASD TT Open House Brescia; il GA ribadiva al Fusco che avrebbe dovuto allontanarsi dalla panchina e lo stesso gli rispondeva urlando *La smetta di rompermi i coglioni*. A questo punto il GA chiedeva le generalità del Fusco, ma lo stesso si rifiutava di rispondere e tornava in tribuna;

6) il GA riconosceva successivamente, attraverso i social, che le condotte sopra riferite erano state poste in essere dal tesserato Giuseppe Fusco che non aveva voluto fornire le proprie generalità;

7) in occasione delle circostanze riportate al punto 5) il G.A. chiedeva al tesserato **Francesco De Petra** che partecipava all'incontro anche nella qualità di capitano e allenatore della squadra **ASD**

TT Open House Brescia di fornire le generalità della persona del Fusco. Il De Petra non forniva le generalità e riferiva al GA *Anche se è tesserato per la società io non gli do le generalità*;

8) visti gli artt. 2, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento di Giustizia;

9) considerato che le condotte del tesserato Giuseppe Fusco sono state poste in essere (*i*) violando deliberatamente regole tecniche (art. 30, Regolamento attività a squadre parte generale, il quale disciplina che *nella panchina riservata alle squadre non può essere ammessa alcuna persona che non sia stata elencata nel modulo di presentazione delle squadre in campo e di cui non sia stato effettuato l'accertamento dello "status" di tesserati e dell'identità personale*); (*ii*) in spregio ad elementari regole di comportamento ed in contrasto con lo spirito di lealtà che deve sempre contraddistinguere la prestazione sportiva;

10) considerato che il comportamento omissivo del tesserato Francesco De Petra è stato posto in essere con deliberata coscienza e volontà;

11) considerato che le condotte di cui sopra denotano una totale non curanza nei confronti del direttore di gara;

decide

di comminare

la squalifica da ogni manifestazione sportiva sino al 14.04.2026 il tesserato **Giuseppe Fusco** (21105), per le condotte indicate ai punti 3), 4) 5), 6) e 11);

la squalifica da ogni manifestazione sportiva sino al giorno 9.03.2026 il tesserato **Francesco De Petra** (17228), per le condotte indicate ai punti 7) e 11);

di comminare l'ammenda di €150,00 alla **A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia** (2529) a titolo di responsabilità oggettiva.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Luca Lo Bosco